

19790/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7866/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 8669/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 19790

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente - Rep. 1308

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere - Ud. 23/04/2015

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Consigliere - PU

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7866-2009 proposto da:

IMMOBIL EUROPA S.R.L. (P.I. 00167980044), già  
OLIVERO S.R.L., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
CATTARO 28, presso l'avvocato GIUSEPPE COSENTINO,  
che la rappresenta e difende, giusta procura a  
margine del ricorso;

2015

732

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO IMMOBIL EUROPA S.R.L. (P.I. 00167980044),

in persona del Curatore dott.ssa ELENA CABUTTI,  
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUNIONE  
REGINA, 1, presso l'avvocato DAVID COLOMBINI, che lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
controricorso;

- *controricorrente* -

**contro**

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A. (C.F.  
00243830049), FIN PROJECT S.A.;

- *intimate* -

sul ricorso 8669-2009 proposto da:

FIN PROJECT S.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A, presso  
l'avvocato MARIO BUSSOLETTI, che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FILIPPO  
MARIA LA SCALA, giusta procura a margine del  
ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

FALLIMENTO IMMOBIL EUROPA S.R.L. (P.I. 00167980044),  
in persona del Curatore dott.ssa ELENA CABUTTI,  
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUNIONE  
REGINA, 1, presso l'avvocato DAVID COLOMBINI, che lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del



controricorso;

IMMOBIL EUROPA S.R.L. (P.I. 00167980044), già OLIVERO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATTARO 28, presso l'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

*contro*

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.;

- *intimata* -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO, l'Avvocato ANSELMO CARLEVARO, con delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso IMMOBIL EUROPA; inammissibilità del ricorso FIN PROJECT o comunque il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 23 febbraio 2009, la Corte d'appello di Torino: a) ha rigettato il reclamo proposto dalla Immobil Europa s.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Saluzzo aveva dichiarato il fallimento della società; b) ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Fin Project s.r.l. avverso la medesima sentenza.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, in relazione al reclamo proposto dalla Immobil Europa s.r.l., ha sottolineato che: a) che, al di là del debito comunque esistente nei confronti della Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. e, quantomeno in parte, riconosciuto dalla medesima reclamante che si era limitata a contestare, rispetto ad un importo di euro 2.185.990,94, la sola entità degli interessi, per la somma di euro 751.646,33, quand'anche determinata per difetto, la società si era, attraverso una serie di atti negoziali, privata di ogni risorsa attiva, aveva trasferito formalmente l'attività a Roma, dove nulla, ad eccezione di un portalestere esterno, era stato rinvenuto, e, infine, aveva cessato ogni attività; b) che dal bilancio straordinario al 15 maggio 2008 emergeva una perdita, in misura effettiva ancora da accertare, di euro 428.300,00, apparentemente ripianata con una riserva straordinaria e versamenti dei soci in conto capitale, che, alla stregua della relazione della Guardia di Finanza, si erano rivelati poste fittizie e prive di riscontri contabili.

Quanto al reclamo proposto da Fin Project s.r.l., che aveva dedotto di essere cessionaria di crediti della società fallita, la sentenza impugnata ha rilevato: a) che la richiesta di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento era inammissibile, per totale assenza di motivi indirizzati alla contestazione dei presupposti di fallibilità; b) che neppure era ipotizzabile una nullità derivata della sentenza per effetto di una eventuale nullità del capo relativo alla conferma dell'ordine, emesso in via cautelare, ai sensi dell'art. 15, comma ottavo, l. fall, per l'evidente indipendenza della sentenza dichiarativa di fallimento; c) che inammissibile, per carenza di interesse, era la domanda subordinata di nullità della citata sentenza nella parte in cui aveva disposto la conferma del menzionato ordine rivolto ai clienti della



Immobil Europa s.r.l. di sospensione dei pagamenti ceduti alla Fin Project s.r.l.; d) che, in particolare, non era ravvisabile alcun concreto ed attuale interesse della reclamante a conseguire una utilità effettiva rispetto alla situazione antiggiuridica denunciata, dal momento che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento avevano travolto ogni autonomia del provvedimento cautelare e che la reclamante non aveva allegato alcuna concreta lesione subita, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, tra il 3 ottobre 2008, data della emissione dell'ordine, e il 22 ottobre 2008, data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento; e) che, in effetti, la Fin Project s.r.l. si era limitata a prospettare l'inesistenza o la nullità della notifica del decreto del 3 ottobre 2008 e la violazione dell'art. 669-sexies cod. proc. civ., con conseguente nullità del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice di primo grado.

3. Avverso tale sentenza, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione dalla Immobil Europa s.r.l. e dalla Fin Project s.r.l., rispettivamente affidati a quattro e a tre motivi. Ad entrambi i ricorsi resiste, con controricorso, la curatela del fallimento della Immobil Europa s.r.l., che, rispetto al ricorso della Fin Project s.r.l., propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Sempre in relazione a quest'ultimo ricorso, la Immobil Europa s.r.l. ha depositato un controricorso *ad adiuvandum*.

Nell'interesse della Immobil Europa s.r.l. è stata depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

2. Con i primi due motivi di ricorso della Immobil Europa s.r.l., esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, si lamenta rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., in relazione al successivo art. 6, nonché dell'art. 2697 cod. civ., rilevando: a) che l'insolvenza deve essere determinata in relazione all'istanza dei creditori precedenti e nel momento in cui la medesima viene presentata; b) che l'unico creditore istante, peraltro sfornito di

titolo esecutivo, era la Cassa di Risparmio di Saluzzo e che non risultavano altri creditori; c) che, al momento della dichiarazione di fallimento, la società non presentava alcun segno esteriore idoneo a dimostrare che la stessa non era più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; d) che la Cassa di Risparmio di Saluzzo era abbondantemente garantita con l'iscrizione ipotecaria; e) che, in ogni caso, la prova del credito fatto valere era stata affidata alla copia degli estratti conto, laddove il creditore istante avrebbe dovuto dimostrare il titolo e l'entità delle proprie ragioni anche con autonomo giudizio, a fronte della contestazione della società, che, anche con una consulenza tecnica contabile, aveva rilevato che il debito, peraltro considerato non in relazione all'intera durata del rapporto, ma solo per il periodo 1994 - 2007, non era superiore a circa euro 1.400.000,00, in quanto gravata da interessi anatocistici e da sforamenti del tasso di usura, calcolati per difetto in euro 751.646,33.

Le critiche sono manifestamente infondate, dal momento che: a) secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v., ad es., Cass., Sez. Un., sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521); b) l'accertamento dell'insolvenza va compiuto con riguardo non al momento della presentazione dell'istanza, ma a quello della sentenza dichiarativa, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, in relazione al procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento (ora reclamo, ai sensi dell'art. 18 l. fall.), afferma che il giudice, dato il carattere officioso del giudizio, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche in base agli atti del fascicolo fallimentare, e l'accertamento relativo può essere fondato anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché essi (anche se conosciuti successivamente) siano riferibili ad un momento anteriore

alla dichiarazione di fallimento (Cass., sentenza 18 giugno 2004, n. 11393); c) l'esistenza di una garanzia ipotecaria, in favore del creditore istante, non esclude, di per sé, lo stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della dichiarazione di fallimento (Cass., sentenza 27 febbraio 2008, n. 5215); d) l'accertamento dello stato di insolvenza, nel caso di specie, è stato affidato non soltanto alla presa d'atto dell'entità del credito, sia pure nella ridotta misura indicata dall'odierna ricorrente, per effetto delle ricordate contestazioni, ma anche alla considerazione di una serie di atti attraverso i quali quest'ultima si era privata di ogni bene o risorsa attiva, facendo ricorso anche a poste fittizie per mascherare una perdita di euro 428.300,00, quale risultante dal bilancio.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1374 e 1375 cod. civ., in relazione all'art. 119 t.u. banc., nonché omessa o quantomeno insufficiente motivazione, con particolare riferimento all'acritico recepimento, da parte della Corte territoriale, delle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza, che aveva anche giustificato in tal modo il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, destinata ad accertare, a fronte della mancata produzione, da parte del creditore istante, della documentazione relativa al conto corrente, l'effettiva entità del debito.

La doglianza è inammissibile, poiché la decisione di disporre consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio viene dal ricorrente censurato non attraverso una critica puntuale dell'oggettiva esistenza dei fatti rivelatori dell'insolvenza sopra ricordati, ma con una generica doglianza che muove dalla mancata produzione dell'intera documentazione del rapporto bancario, inidonea, per le ragioni indicate *supra sub 2*, (inidonea) ad elidere il significato dell'inadempimento alle obbligazioni assunte.

4. Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'accertamento dello stato di insolvenza.

La doglianza è inammissibile poiché privo del momento di sintesi imposto dal secondo periodo dell'art. 366-*bis* cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*.

5. Passando ora ad esaminare l'impugnazione incidentale della Fin Project s.r.l., ritiene la Corte di esaminare preliminarmente, per ragioni di ordine logico, la questione dell'ammissibilità del ricorso.

L'art. 15, comma ottavo, I. fall. dispone che i provvedimenti cautelari (ragionevolmente da intendersi come anticipatori, in quanto i provvedimenti conservativi successivamente menzionati rappresentano una *species* dei provvedimenti cautelari) o conservativi emessi dal tribunale hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento o dal decreto che rigetta l'istanza.

Ritiene il Collegio che la natura pacificamente cautelare dei provvedimenti adottati non muta, per effetto dello specifico controllo che, per ragioni di opportunità, il legislatore ha demandato al tribunale chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e dello specifico provvedimento (la sentenza, appunto) che il primo è chiamato ad adottare, in caso di accoglimento dell'istanza.

In altre parole, il provvedimento emanato resta comunque privo dei caratteri di decisorietà e definitività, che soli legittimano il ricorso per cassazione, soprattutto se si considera che, nella specie, l'ordine di astensione dal pagamento dei crediti asseritamente trasferiti alla ricorrente è rimasto assorbito dagli effetti di inopponibilità conseguiti alla sentenza dichiarativa di fallimento, contro la quale la Fin Project s.r.l. non ha peraltro indirizzato alcuna censura.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

6. Le superiori considerazioni comportano l'evidente assorbimento dei tre motivi di ricorso e dell'unico mezzo di impugnazione, proposto in via condizionata, dalla curatela fallimentare, con il quale si deduce la mancata dimostrazione, in capo alla Fin Project s.r.l., della qualità di cessionaria del credito.

7. In conclusione, il ricorso principale della Immobil Europa s.r.l. e quello incidentale della Fin Project s.r.l. vanno dichiarati inammissibili, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla curatela fallimentare.



Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della novità delle questioni trattate ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale di Fin Project s.r.l., assorbito il ricorso incidentale condizionato della curatela del fallimento. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015



Il Consigliere Estensore

Dott. Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Dott. Aldo Ceccherini



IL CASO.it